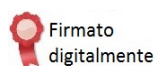


Pubblicato il 05/03/2026

N. 01415 /2026 REG.PROV.CAU.
N. 01497/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1497 del 2026, proposto da

Marco Berti, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ancarani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Europei, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche di Coesione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. del giudizio e o della valutazione della prova scritta del concorso di cui al D.D. n. 2939-2025 nella parte in cui ha attribuito al Dott. Marco Berti il punteggio di 72-

100, anziché 74-100;

2. del verbale della Commissione giudicatrice, non conosciuto;

3. del verbale della commissione giudicatrice relativo alla correzione della prova scritta - non conosciuto;

4. per quanto occorrer possa del Decreto Direttoriale n. 2939 del 9 ottobre 2025;

5. per quanto occorrer possa del Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023;

6. della comunicazione di convocazione alla prova orale del 19 febbraio 2026;

7. di ogni altro atto presupposto, connesso e o consequenziale, anche non conosciuto.

Per la declaratoria, anche in via cautelare, del diritto del ricorrente a vedersi attribuito il punteggio di “74” nella prova scritta del concorso per cui trattasi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Europei e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche di Coesione e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 *bis*, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in

Legge n. 108/2022;

2. Ritenuto, quindi, di dover disporre la conversione del rito;

3. Vista l'istanza con cui parte ricorrente chiede di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

4. Visto l'elevato numero delle parti interessate;

5. Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con i termini e le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

6. Ritenuto che le esigenze di tutela rappresentate dalla parte ricorrente possano essere soddisfatte con la sollecita fissazione dell'udienza di merito;

7. Ritenuto di compensare le spese della presente fase processuale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

- dispone la conversione del rito di cui in motivazione,

- autorizza l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati tramite notificazione per "pubblici proclami" nei termini e con le modalità di cui in motivazione,

- fissa per la trattazione di merito l'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2026.

Spese della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Dello Sbarba

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO